

INCENTIVO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 26 EFFETTUATE NELL'ANNO 2021

Con il **Messaggio del 7 ottobre 2021, n. 3389 l'INPS** fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell'esonero contributivo **limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.**

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile la **Legge di Bilancio 2021** ha previsto che per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel **biennio 2021 – 2022**, l'esonero è riconosciuto nella **misura del 100 %, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Si ricorda che l'esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumo o meno la natura di imprenditore.

L'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario.

La misura in trattazione **non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico**, in relazione ai quali il

quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Inoltre l'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 **non è cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi"**.

Prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, il predetto esonero contributivo, **non è cumulabile** con l'incentivo per **l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni**.

Per il periodo di applicazione della misura in trattazione, **non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud**.

Ricordiamo infine che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della **Commissione europea C(2020) 1863 finale del 19 marzo 2020**, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID - 19 (c.d. Temporary Framework).

Si rappresenta che in **data 6 agosto 2021** le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione del **16 settembre 2021**, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate **entro il 31 dicembre 2021**, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Per quanto attiene all'esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo **1° gennaio 2022 – 31 gennaio 2022**, le istruzioni riguardanti la fruizione dell'esonero saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.